



Comune di CUSANO MUTRI

Provincia di BENEVENTO

COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE

Ordinanza n° 10

OGGETTO: MISURE CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, all'art.1 dispone che " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le Autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica" e al comma 2 individua le misure che, tra le altre, possono essere adottate;

PRESO ATTO che l'art.3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di contenimento) stabilisce, al comma 1, che "Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale" e al comma 2 dispone: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e

organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 6 e n.7 del 6 marzo 2020, la n. 8 dell'8 marzo 2020, la n. 9 del 09.03.2020, la n. 10 e 11 del 10 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, all'art.1 dispone, con decorrenza dall'8 marzo 2020, di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;

VISTO il D.P.C.M. del 09.03.2020, che ha esteso le restrizioni adottate con il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;

VISTO il D.P.C.M. dell'11.03.2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure restrittive, inerenti la sospensione delle attività commerciali, con esclusione le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;

CONSIDERATO che è indispensabile assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità, imponendo a tutti i cittadini, indistintamente, che per qualsiasi ragione, transitano sul territorio comunale (residenti e non residenti), che frequentino aree pubbliche o aperte al pubblico, attività commerciali, pubblici esercizi, aree di servizio ecc., di indossare obbligatoriamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale, anche del tipo “Fai da te”), fino al giorno 03.04.2020;

-Che, al fine di realizzare questa efficace azione di contenimento e di prevenzione dei contagi, in data 07.03.2020 con lettera trasmessa a mezzo PEC al Presidente del Consiglio dei Ministri, Al Presidente Della Giunta Regionale della Campania, Al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, ho invitato le predette Autorità a prendere in considerazione tale semplice misura, che oltretutto non comporterebbe alcun aggravio di spesa per i cittadini, né creerebbe disagi alle attività produttive, che in tal caso potrebbero anche continuare ad operare;

-Che il contagio avviene attraverso le piccolissime goccioline di saliva che emettiamo nel parlare, tossire, starnutire (goccioline di Flugge) e restano sospese nell'aria o contaminano oggetti e superfici con le quali vengono a contatto. Il contagio avviene in maniera diretta attraverso l'inalazione di queste goccioline sospese nell'aria da parte di altri individui, oppure in via indiretta toccando le superfici contaminate e portando le mani agli occhi, al naso o alla bocca. L'utilizzo delle mascherine riduce drasticamente la propagazione di queste goccioline da parte di individui infetti (l'infezione si palesa dopo circa 10 giorni, durante i quali l'individuo apparentemente sano può diffondere l'infezione), di quelli con sintomi lievi sottovalutati o di quelli asintomatici;

-Preso atto pertanto, che l'utilizzo della mascherina da parte di queste persone apparentemente sane, riduce la quantità di virus immessi nell'aria e la contaminazione delle superfici, riducendo la carica virale di una probabile infezione;

Considerato che la mascherina, può essere costruita facilmente in casa (internet è pieno di tutorial per la fabbricazione in proprio) e Indossarla produce una reciproca protezione tra le persone;

-Che detta semplice protezione contribuirà senz'altro a ridurre la contagiosità per via aerea e la contaminazione di oggetti e superfici, riducendo anche la distanza interumana di propagazione del virus;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra, ma soprattutto al fine di non perdere ulteriore tempo per contrastare la diffusione del contagio che sta interessando ormai l'intero territorio nazionale;

Visti gli artt. 50 commi 4-5-6 e art. 54 del D.lgs. n. 267/2000;

A tutela della pubblica e privata incolumità, nonché della salute pubblica,

ORDINA

1. Tutti i cittadini residenti e non residenti che si recano sul territorio del Comune di Cusano Mutri, che frequentano luoghi pubblici o aperti al pubblico, luoghi commerciali, pubblici esercizi, aree di servizio, ecc., di indossare il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale), anche di tipo mono uso, con decorrenza dalla data della presente e fino al 3 aprile 2020.
2. Salvo che il fatto costituisce più grave reato, il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

-Che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, venga resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line del comune nei modi di legge.

-La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

-La presente è trasmessa a: Prefetto di Benevento, Al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl BN 1 di Benevento, al Comando Stazione Carabinieri di Cusano Mutri, al locale Comando di Polizia Municipale.

È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Cusano Mutri, 12 marzo 2020

IL SINDACO

Dott. Giuseppe Maria MATURO